

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 84/2004 della Commissione, del 19 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 86/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pere** 19
- Regolamento (CE) n. 87/2004 della Commissione, del 19 gennaio 2004, relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 28
- Regolamento (CE) n. 88/2004 della Commissione, del 19 gennaio 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 29

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/62/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che nomina un membro finlandese del Comitato economico e sociale europeo** 31

Commissione

2004/63/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province dell'Italia sono indenni da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 5063]** 32

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

2004/64/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modifica della decisione 2003/566/CE relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2003) 5221]** 34

2004/65/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di talune azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (seconda quota) [notificata con il numero C(2003) 5228]** 36

2004/66/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/126/CE per quanto concerne l'aiuto finanziario a favore di due laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) in Spagna e nel Regno Unito per l'anno 2003 [notificata con il numero C(2003) 5231]** 41

2004/67/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica per la seconda volta la decisione 2000/807/CE per tener conto delle modifiche riguardanti le regioni dei Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 5312]** 43

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile** 44

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 84/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	102,5
	204	41,5
	212	137,2
	999	93,7
0707 00 05	052	116,1
	204	122,9
	220	244,4
	999	161,1
0709 10 00	220	34,5
	999	34,5
0709 90 70	052	100,7
	204	60,5
	999	80,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	48,0
	204	56,1
	212	59,9
	220	40,1
	421	33,9
	524	22,1
	999	43,4
0805 20 10	052	81,1
	204	90,6
	999	85,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	83,7
	204	91,7
	464	99,7
	600	69,6
	624	71,8
	999	83,3
0805 50 10	052	60,4
	600	75,5
	999	68,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	63,0
	060	42,4
	400	85,9
	404	96,8
	720	65,4
	999	70,7
0808 20 50	060	60,2
	400	90,2
	720	34,4
	999	61,6

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 85/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2004
che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le mele figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CE) n. 1619/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele e alle pere e che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89⁽²⁾, stabilisce una norma di commercializzazione comune per mele e pere.

(2) Per ragioni di chiarezza, il gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha deciso di scindere le disposizioni relative alle mele da quelle concernenti le pere. Esso ha inoltre deciso di aggiornare la norma CEE/ONU FFV-50 inerente alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale delle mele, relativamente alle disposizioni in materia di qualità e calibrazione. Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1619/2001 e adottare conseguentemente due nuove norme di commercializzazione separate, applicabili rispettivamente alle mele e alle pere.

(3) Il principale criterio di maturazione previsto dal regolamento (CE) n. 1619/2001 è rappresentato dalla definizione di un calibro minimo per le mele. Alla luce degli sviluppi tecnici riguardanti i metodi di misurazione della consistenza e del tenore di zucchero dei frutti e in considerazione dell'emergere di nuovi mercati per le mele mature di piccolo calibro, è opportuno ridurre il calibro minimo delle mele vigente all'interno della Comunità e, nel contempo, definire nuovi criteri di maturazione, quali il tenore di zucchero e la consistenza, al fine di impedire che, in seguito alla riduzione del calibro minimo, vengano immessi sul mercato frutti insufficientemente maturi e/o sviluppati.

(4) Poiché la precisa definizione di nuovi criteri di maturazione che tenga conto delle caratteristiche varietali relative al calibro delle mele richiede ulteriori studi, è opportuno rinviare l'effettiva riduzione del calibro minimo al 1° agosto 2005 e introdurre, fino a quella data, disposizioni transitorie in materia di calibrazione.

(5) L'applicazione delle nuove norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(6) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre tener conto di tali alterazioni nell'applicare le norme nelle fasi di commercializzazione successive a quelle della spedizione.

(7) I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, rispetto ad essi, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.

(8) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile alle mele di cui al codice NC ex 0808 10 è enunciata nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Fino al 31 luglio 2005 si applicano le seguenti disposizioni relative alla calibrazione:

- a) quando il calibro è determinato dal diametro, per tutte le categorie è richiesto un diametro minimo secondo lo schema seguente:

	Extra	Categoria I	Categoria II
Varietà a frutti grossi ⁽¹⁾	70 mm	65 mm	65 mm
Altre varietà	60 mm	55 mm	55 mm

⁽¹⁾ L'elenco non esaustivo delle varietà a frutti grossi figura nell'appendice dell'allegato.

- b) quando il calibro è determinato dal peso, per tutte le categorie è richiesto un peso minimo secondo lo schema seguente:

	Extra	Categoria I	Categoria II
Varietà a frutti grossi ⁽¹⁾	140 g	110 g	110 g
Altre varietà	90 g	80 g	80 g

⁽¹⁾ L'elenco non esaustivo delle varietà a frutti grossi figura nell'appendice dell'allegato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1619/2001 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il secondo e terzo capoverso del punto III dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

NORMA PER LE MELE

I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle mele delle varietà (cultivar) derivate da *Malus domestica Borkh.*, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele devono essere:

- intere,
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,
- praticamente prive di parassiti,
- praticamente prive di attacchi di parassiti,
- prive di umidità esterna anormale,
- prive di odore e/o sapore estranei.

Inoltre, esse devono essere state raccolte con cura.

Lo sviluppo e lo stato delle mele devono essere tali da consentire:

- di proseguire il processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali ⁽¹⁾ ⁽²⁾,
- di sopportare il trasporto e le operazioni connesse, e
- di giungere al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

Le mele sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i) Categoria «Extra»

Le mele di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ⁽³⁾ e conservare intatto il peduncolo.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii) Categoria I

Le mele di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ⁽³⁾.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, purché non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,

⁽¹⁾ A motivo delle caratteristiche varietali della varietà Fuji e delle sue mutazioni per quanto riguarda la maturazione alla raccolta, è ammessa la malattia vetrosa radiale purché sia limitata alla fascia fibrovascolare del frutto.

⁽²⁾ A tale scopo, le mele devono presentare un tenore di solidi solubili e un grado di consistenza soddisfacenti.

⁽³⁾ I criteri di colorazione e di rugginosità per le mele, nonché un elenco non esaustivo delle varietà per cui valgono tali criteri, figurano in appendice alla presente norma.

- un lieve difetto di colorazione,
- lievi difetti della buccia non superiori a:
 - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), che non devono occupare una superficie superiore a 0,25 cm²,
 - 1 cm² di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate.

Il peduncolo può mancare, purché la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende le mele che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite ⁽¹⁾.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- difetti di sviluppo,
- difetti di colorazione,
- difetti della buccia non superiori a:
 - 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), che non devono occupare una superficie superiore a 1 cm²,
 - 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere leggermente decolorate.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto o dal peso.

Quando il calibro è determinato dal diametro, per tutte le categorie è richiesto un diametro minimo secondo lo schema seguente:

	Extra	Categoria I	Categoria II
Varietà a frutti grossi ⁽¹⁾	65 mm	60 mm	60 mm
Altre varietà	60 mm	55 mm	50 mm

⁽¹⁾ L'elenco non esaustivo delle varietà a frutti grossi figura nell'appendice alla presente norma.

Quando il calibro è determinato dal peso, per tutte le categorie è richiesto un peso minimo secondo lo schema seguente:

	Extra	Categoria I	Categoria II
Varietà a frutti grossi ⁽¹⁾	110 g	90 g	90 g
Altre varietà	90 g	80 g	70 g

⁽¹⁾ L'elenco non esaustivo delle varietà a frutti grossi figura nell'appendice alla presente norma.

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio:

- per i frutti calibrati secondo il diametro, la differenza di diametro tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a:
 - 5 mm per i frutti della categoria Extra e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati ⁽²⁾,
 - 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o nell'imballaggio di vendita ⁽³⁾,

⁽¹⁾ I criteri di colorazione e di rugginosità per le mele, nonché un elenco non esaustivo delle varietà per cui valgono tali criteri, figurano in appendice alla presente norma.

⁽²⁾ Tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 10 mm.

⁽³⁾ Tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 20 mm.

- per i frutti calibrati secondo il peso, la differenza di peso tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a:
 - 20 % del peso medio dei frutti contenuti nell'imballaggio per i frutti della categoria «Extra» e quelli delle categorie I e II presentati a strati ordinati,
 - 25 % del peso medio dei frutti contenuti nell'imballaggio per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o nell'imballaggio di vendita.

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o nell'imballaggio di vendita non è prevista alcuna regola di omogeneità del calibro.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per ogni imballaggio.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

iii) Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di mele non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

Nel quadro di questa tolleranza, può essere ammesso al massimo il 2 % in numero o in peso di frutti che presentino i seguenti difetti:

- importante manifestazione di malattia legnosa o vetrosa,
- leggere lesioni o screpolature non cicatrizzate,
- leggerissime tracce di marciume,
- presenza di parassiti interni e/o alterazioni della polpa dovute a parassiti.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie:

il 10 % in numero o in peso di frutti rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio, con una variazione massima, per i frutti classificati nel più piccolo calibro ammesso, di:

- 5 mm al di sotto del diametro minimo, quando il calibro è determinato dal diametro,
- 10 g al di sotto del peso minimo, quando il calibro è determinato dal peso.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria «Extra», è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Gli imballaggi di vendita di peso netto non superiore a 5 kg possono contenere mele di diverse varietà, a condizione che siano omogenee dal punto di vista della qualità e, per ciascuna varietà rappresentata, dell'origine, del calibro (se il prodotto è calibrato) e del grado di maturazione.

In deroga alle disposizioni dei precedenti capoversi, il prodotto oggetto del presente regolamento può essere presentato in miscuglio, in imballaggi di vendita di peso netto inferiore o pari a 3 chilogrammi, con ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione ⁽¹⁾.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

⁽¹⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65.

B. Condizionamento

Le mele devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. In particolare, gli imballaggi di vendita di peso netto superiore a 3 kg devono essere sufficientemente rigidi da proteggere adeguatamente il prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne del prodotto. L'impiego di materiali, in particolare di carta o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. Presentazione

I frutti della categoria «Extra» devono essere imballati in strati ordinati.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le indicazioni seguenti.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, qualora si utilizzi un codice (simbolo di identificazione), la dicitura «imballatore e/o speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve figurare in prossimità di tale codice (simbolo di identificazione).

B. Natura del prodotto

- «Mele», se il contenuto non è visibile dall'esterno,
- denominazione della varietà,
- nel caso di imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di mele di diverse varietà, indicazione di ciascuna delle varietà presenti nell'imballaggio.

C. Origine del prodotto

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale,
- nel caso di imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di mele di diverse varietà e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese d'origine deve figurare in prossimità immediata della varietà corrispondente.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,
- calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero di unità.

Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:

- a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dai diametri minimo e massimo o dai pesi minimo e massimo;
- b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo presente nell'imballaggio, seguito dall'indicazione «e più» o «e +» o un termine equivalente, oppure, se del caso, dal diametro o dal peso del frutto più grosso dell'imballaggio.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Appendice

1. Criteri di colorazione, gruppi di colorazione e codici

Gruppo di colorazione	A (varietà rosse)	B (varietà di colorazione rossa mista)	C (varietà striate, leggermente colorate)	D (altre varietà)
	Superficie totale di colorazione rossa tipica della varietà	Superficie totale di colorazione rossa mista tipica della varietà	Superficie totale di colorazione leggermente rossa, rossiccia o striata tipica della varietà	
Categoria Extra	3/4	1/2	1/3	Nessun requisito relativo alla colorazione rossa
Categoria I	1/2	1/3	1/10	
Categoria II	1/4	1/10	—	

2. Criteri di rugginosità

- **Gruppo R:** Varietà di mele per le quali la rugginosità è una caratteristica varietale della buccia e non costituisce un difetto se è conforme all'aspetto varietale tipico.
- Per le varietà sotto elencate, la cui denominazione non è seguita dalla lettera R, la rugginosità è ammessa entro i seguenti limiti:

	Categoria «Extra»	Categoria I	Categoria II	Tolleranza della categoria II
i) Macchie brunastre	— Non eccedenti la cavità peduncolare	— Possono eccedere leggermente la cavità peduncolare o pistillare	— Possono eccedere la cavità peduncolare o pistillare	— Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato dell'imballaggio
	— Non rugose	— Non rugose	— Leggermente rugose	
ii) Rugginosità		Massimo ammesso della superficie del frutto		
— Reticolata fine (che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto)	— Leggere tracce di rugginosità che non pregiudichino l'aspetto generale del frutto o dell'imballaggio	1/5	1/2	— Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato dell'imballaggio
— Densa	— Senza	1/20	1/3	— Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato dell'imballaggio
— Cumulo (eccettuate le macchie brunastre ammesse nelle condizioni di cui sopra). La rugginosità fine e la rugginosità densa non possono superare complessivamente un massimo di:	—	1/5	1/2	— Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato dell'imballaggio

3. Criteri di calibro

Gruppo GF: varietà di mele a frutto grosso di cui al secondo comma del titolo III della norma per le mele.

4. Elenco non esaustivo delle varietà di mele classificate secondo i criteri della colorazione, della rugginosità e del calibro

I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell'elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche varietali.

Alcune delle varietà menzionate nell'elenco possono essere commercializzate con denominazioni commerciali per le quali è stata chiesta od ottenuta la protezione in uno o più paesi. Queste denominazioni commerciali non figurano nelle prime due colonne dell'elenco. Alcune marche conosciute sono citate nella terza colonna a titolo puramente informativo.

Varietà	Sinonimi	Marchio commerciale	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
African Red		African Carmine™	B		
Akane	Tohoku 3	Primerouge®	B		
Alborz Seedling			C		
Aldas			B		GF
Alice			B		
Alkmene	Early Windsor		C		
Alwa			B		
Angold			C		GF
Apollo	Beauty of Blackmoor		C		GF
Arkcharm	Arkansas No 18 A 18		C		GF
Arlet			B	R	
Aroma			C		
Mutanti di colorazione rossa di Aroma, per esempio			B		
Auksis			B		
Belfort	Pella		B		
Belle de Boskoop e mutazioni			D	R	GF
Belle fleur double			D		GF
Berlepsch	Freiherr von Berlepsch		C		
Berlepsch rouge	Red Berlepsch Roter Berlepsch		B		
Blushed Golden					GF
Bohemia			B		GF
Boskoop rouge	Red Boskoop Roter Boskoop		B	R	GF

Varietà	Sinonimi	Marchio commerciale	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Braeburn			B		GF
Mutanti di colorazione rossa di Braeburn, per esempio: Hidala Joburn		Hilwell® Aurora™ Red Braeburn™ Southern Rose™	A		GF
Lochbuie Red Braeburn Mahana Red Mariri Red		Redfield® Eve™ Red Braeburn™ Southern Rose™			
Redfield		Red Braeburn™			
Royal Braeburn		Southern Rose™			
Bramley's Seedling	Bramley Triomphe de Kiel		D		GF
Brettacher Sämling			D		GF
Calville (gruppo delle ...)			D		GF
Cardinal			B		
Carola	Kalco		C		GF
Caudle		Cameo™	B		
Charden			D		GF
Charles Ross			D		GF
Civni		Rubens®	B		
Coromandel Red	Corodel		A		
Cortland			B		GF
Cox's Orange Pippin e mutanti	Cox Orange		C	R	
Mutanti di colorazione rossa di Cox's Orange Pippin, per esempio: Cherry Cox			B	R	
Crimson Bramley					GF
Cripps Pink		Pink Lady®	C		
Cripps Red		Sundowner™	C (!)		
Dalili		Ambassy®	C		GF
Dalinbel			B		
Delblush		Tentation®	D		GF
Delcorf e mutanti, per esempio: Dalili Monidel		Delbarestivale® Ambassy®	C		GF

Varietà	Sinonimi	Marchio commerciale	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Delgollune		Delbard Jubilé®	B		GF
Delicious ordinaire	Ordinary Delicious		B		
Deljeni		Primgold®	D		GF
Delikates			B		
Delor			C		GF
Discovery			C		
Dunn's Seedling			D	R	
Dykmanns Zoet			C		
Egremont Russet			D	R	
Elan			D		GF
Elise	Red Delight	Roblos®	A		GF
Ellison's orange	Ellison		C		GF
Delicious comune Daliter Elshof Elstar Armhold Elstar Reinhardt Elstar e mutanti, per esempio: Bel-El Daliest Goedhof Red Elstar Valstar		Elton™ Red Elswout™ Elista™ Elnica™	C B		
Empire			A		
Falstaff			C		
Fiesta	Red Pippin		C		
Florina		Querina®	B		GF
Fortune			D	R	
Mutanti di colorazione rossa di Elstar, per esempio:			B		GF
Gala Fuji e mutanti Annaglo Baigent Galaxy Mitchgala Obrogala Regala Regal Prince Tenroy		Brookfield® Mondial Gala® Gala Must® Royal Gala®	C A		
Garcia			D		GF
Ginger Gold			D		GF

Varietà	Sinonimi	Marchio commerciale	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Gloster			B		GF
Goldbohemia			D		GF
Mutanti di colorazione rossa di Gala, per esempio:			D		GF
Golden Russet			D	R	
Golden Supreme	Gradigold Golden Extreme		D		GF
Goldrush	Coop 38		D		GF
Goldstar			D		GF
Granny Smith			D		GF
Gravenstein rouge	Red Gravenstein Roter Gravensteiner		B		GF
Gravensteiner	Gravenstein		D		GF
Greensleeves			D		GF
Golden Delicious e mutazioni	Holstein		D	R	
Holstein rouge	Red Holstein Roter Holsteiner Cox		C	R	
Honeycrisp		Honeycrunch®	C		GF
Honeygold			D		GF
Horneburger			D		GF
Howgate Wonder	Manga		D		GF
Idared			B		GF
Ingrid Marie			B	R	
Isbranica	Izbranica		C		
Jacob Fisher			D		GF
Jacques Lebel			D		GF
Jamba			C		GF
Holsteiner Cox e mutazioni			D		GF
James Grieve rouge	Red James Grieve		B		GF
Jarka			C		GF
Jerseymac			B		
Jester			D		GF

Varietà	Sinonimi	Marchio commerciale	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Jonagold (?) e mutanti, per esempio: Crowngold Daligo Daliguy Dalijean Jonagold 2000 Jonabel Jonabres King Jonagold New Jonagold Novajo Schneica Wilmuta	Jonasty Jonamel Excel Fukushima Veulemanns Jonica		C		GF
Jonagored e mutanti, per esempio: Decosta Jomured Jonagold Boerekamp Jomar Jonagored Supra Jonaveld Primo Romagold Rubinstar Red Jonaprince	Van de Poel Surkijn	Early Queen® Marnica® First Red® Wilton's® Red Prince®	A		GF
Jonalord			C		
Jonathan			B		
Julia			B		
Jupiter			D		GF
Karmijn de Sonnaville			C	R	GF
Katy	Katja		B		
Kent			D	R	
Kidd's orange red			C	R	
Kim			B		
Koit			C		GF
Krameri Tuvioun			B		
Kukikovskoje			B		
Lady Williams			B		GF
Lane's Prince Albert			D		GF
Laxton's Superb	Laxtons Superb		C	R	
Ligol			B		GF
Lobo			B		
Lodel			A		
Lord Lambourne			C		

Varietà	Sinonimi	Marchio commerciale	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Maigold			B		
Mc Intosh			B		
Meelis			B		GF
Melba			B		
Melodie			B		GF
Melrose			C		GF
Meridian			C		
Moonglo			C		
Morgenduft	Imperatore		B		GF
Mutsu		Crispin®	D		GF
Normanda			C		GF
Nueva Europa			C		
Nueva Orleans			B		GF
Odin			B		
Ontario			B		GF
Orlovskoje Polosatoje			C		
Ozark Gold			D		GF
Paula Red			B		
Pero de Cirio			D		GF
Piglos			B		GF
Pikant			B		GF
Pikkolo			C		
Pilot			C		
Pimona			C		
Pinova		Corail®	C		
Pirella		Pirol®	B		GF
Piros			C		GF
Rafzubex		RubINETTE® Rosso	A		
Rafzubin		RubINETTE®	C		
Rajka			B		
Rambour d'hiver			D		GF
Rambour Franc			B		
Reanda			B		GF
Rebella			C		GF

Varietà	Sinonimi	Marchio commerciale	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Red Delicious e mutanti, per esempio: Erovan Fortuna Delicious Oregon Otago Red Chief Red King Red Spur Red York Richared Royal Red Shotwell Delicious Stark Delicious Starking Starkrimson Strakspur Topred Well Spur	Early Red One Oregon Spur Delicious		A		GF
Red Dougherty			A		
Red Rome			A		
Redkroft			A		
Regal			A		
Regina			B		GF
Reglindis			C		GF
Reine des Reinettes	Goldparmäne Gold Parmoné		C		
Reineta Encarnada			B		
Reinette Rouge du Canada			B		GF
Reinette d'Orléans			D		GF
Reinette Blanche du Canada	Reinette du Canada Canada Blanc Kanadarenette		D	R	GF
Reinette de France			D		GF
Reinette de Landsberg			D		GF
Reinette grise du Canada	Graue Kanadarenette		D	R	GF
Relinda			C		
Remo			B		
Renora			B		GF
Resi			B		
Resista			D		GF
Retina			B		GF
Rewena			B		GF

Varietà	Sinonimi	Marchio commerciale	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Roja de Benejama	Verruga Roja del Valle Clavelina		A		
Rome Beauty	Belle de Rome Rome		B		
Rosana	Berner Rosenapfel		B		GF
Royal Beaut			A		GF
Rubin			C		GF
Rubinola			B		GF
Sciearly		Pacific Beauty™	A		
Scifresh		Jazz™	B		
Sciglo		Southern Snap™	A		
Sciray	GS48		A		
Scired		Pacific Queen™	A	R	
Sciros		Pacific Rose™	A		GF
Selena			B		GF
Shampion			B		GF
Sidrunkollane Talioun			D		GF
Sinap Orlovskij	Orlovski Sinap		D		GF
Snygold	Earlygold		D		GF
Sommerregent			C		
Spartan			A		
Splendour			A		
St. Edmunds Pippin			D	R	
Stark's Earliest			C		
Štaris	Staris		A		
Sturmer Pippin			D	R	
Sügisdessert			C		GF
Sügisjoonik			C		GF
Summerred			B		
Sunrise			A		
Sunset			D	R	
Suntan			D	R	GF
Sweet Caroline			C		GF
Talvenauding			B		

Varietà	Sinonimi	Marchio commerciale	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Tellisaare			B		
Tiina			B		GF
Topaz			B		
Tydeman's Early Worcester	Tydeman's Early		B		GF
Veteran			B		
Vista Bella	Bellavista		B		
Wealthy			B		
Worcester Pearmain			B		
York			B		

⁽¹⁾ Almeno il 20 % di colorazione rossa nelle categorie I e II.

⁽²⁾ Tuttavia, per la varietà Jonagold si richiede che i frutti classificati nella categoria II presentino almeno 1/10 della loro superficie di colorazione rossa striata.

REGOLAMENTO (CE) N. 86/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2004
che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le pere figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CE) n. 1619/2001 della Commissione, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele e alle pere e che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89⁽²⁾, stabilisce una norma comune di commercializzazione per le mele e le pere.
- (2) Dal momento che il gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo costituito in seno alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha deciso, per motivi di chiarezza, di rendere autonoma la normativa concernente le pere rispetto a quella concernente le mele, il regolamento (CE) n. 1619/2001 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 85/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele⁽³⁾. Occorre pertanto adottare una nuova norma di commercializzazione applicabile alle pere.
- (3) L'applicazione di queste nuove norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (4) Le norme si applicano a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono

soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro maggiore o minore deperibilità. Occorre pertanto tenere conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.

- (5) I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgidità.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile alle pere di cui al codice NC ex 0808 20 figura nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgidità,
- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro maggiore o minore deperibilità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽³⁾ Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORMA PER LE PERE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle pere delle varietà (cultivar) derivate da *Pyrus communis* L. destinate ad essere fornite al consumatore allo stato fresco, escluse le pere destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pere devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pere devono essere:

- intere,
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,
- praticamente prive di parassiti,
- praticamente esenti da attacchi parassitari,
- prive di umidità esterna anomala,
- prive di odori e/o sapori estranei.

Inoltre, esse devono essere state raccolte con cura.

Lo stato di sviluppo e di maturazione delle pere devono essere tali da consentire alla frutta di:

- proseguire il processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali,
- sopportare il trasporto e le operazioni di movimentazione, e
- arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B. Classificazione

Le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti.

i) Categoria «Extra»

Le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono avere la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà e conservare intatto il peduncolo.

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento e la buccia deve essere esente da «roussissement» rugoso ⁽¹⁾.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la sua conservazione e la sua presentazione nell'imballaggio.

Le pere non devono essere grumose.

ii) Categoria I

Le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento e la buccia esente da «roussissement» rugoso.

Esse possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la sua conservazione e la sua presentazione nell'imballaggio:

- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,

⁽¹⁾ Questo requisito non si applica quando la «roussissement» è caratteristica della varietà.

- un lieve difetto di colorazione,
- lievi difetti della buccia entro i seguenti limiti:
 - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (*Venturia pirina* e *V. inaequalis*), che non devono occupare una superficie totale superiore a 0,25 cm²,
 - 1 cm² di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate.

Il peduncolo può essere leggermente danneggiato.

Le pere non devono essere grumose.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- difetti di sviluppo,
- difetti di colorazione,
- lievi «roussissement» rugosi
- difetti della buccia entro i seguenti limiti:
 - 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti, salvo quelli derivanti dalla ticchiolatura (*Vanteria perina* e *V. inaequalis*) che non devono occupare una superficie totale superiore a 1 cm²,
 - 1 cm² di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere leggermente decolorate.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale.

Per tutte le categorie è richiesto un calibro minimo secondo lo schema seguente:

	Categoria «Extra»	Categoria I	Categoria II
Varietà a frutto grosso ⁽¹⁾	60 mm	55 mm	55 mm
Altre varietà	55 mm	50 mm	45 mm

⁽¹⁾ L'elenco non esaustivo delle varietà a frutto grosso figura nell'appendice alla presente norma.

A titolo eccezionale, non sarà richiesto alcun calibro minimo per le pere estive che figurano nell'appendice della presente norma, raccolte e spedite tra il 10 giugno e il 31 luglio di ogni anno.

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun collo, la differenza di diametro tra i frutti di uno stesso collo è limitata a:

- 5 mm per i frutti della categoria «Extra» e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati,
- 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa, in colli o nell'imballaggio di vendita.

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa, in colli o nell'imballaggio di vendita non è previsto un calibro omogeneo.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In ogni collo sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualitài) *Categoria «Extra»*

Il 5 % in numero o in peso di pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii) *Categoria I*

Il 10 % in numero o in peso di pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Tuttavia, tale tolleranza non si applica alle pere prive di peduncolo.

iii) *Categoria II*

Il 10 % in numero o in peso di pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

Nell'ambito di questa tolleranza, può essere ammesso al massimo il 2 % in numero o in peso di frutti che presentino i seguenti difetti:

- leggere lesioni o screpolature non cicatrizzate,
- leggerissime tracce di marciume,
- presenza di parassiti vivi nel frutto e/o alterazioni della polpa dovute a parassiti.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie:

10 % in numero o in peso di frutti rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sul collo, con una variazione massima di 5 mm al di sotto del minimo per i frutti classificati nel più piccolo calibro ammesso.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE**A. Omogeneità**

Il contenuto di ciascun collo deve essere omogeneo e comprendere soltanto pere della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria «Extra», è richiesta l'omogeneità di colorazione.

La parte visibile del contenuto del collo deve essere rappresentativa dell'insieme.

In deroga alle precedenti disposizioni del presente punto, i prodotti contemplati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita di peso netto inferiore o uguale a tre chili, con ortofruttili freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione ⁽¹⁾.

B. Condizionamento

Le pere devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno del collo devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne del prodotto. L'impiego di materiali, in particolare di carta o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

I colli devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. Presentazione

I frutti della categoria «Extra» devono essere imballati in strati ordinati.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni collo deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le seguenti indicazioni:

⁽¹⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un organismo ufficiale. In caso di utilizzazione di un codice (simbolo di identificazione), è necessario riportare accanto al codice la dicitura «imballatore e/o speditore (o un'abbreviazione equivalente)».

B. Natura del prodotto

- «Pere», se il contenuto non è visibile dall'esterno,
- Denominazione della varietà.

C. Origine del prodotto

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,
- Calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi.

Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:

- a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dai diametri minimo e massimo;
- b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro del frutto più piccolo del collo seguito dalla menzione «e più» o da un'espressione equivalente oppure, se del caso, dal diametro del frutto più grosso del collo.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

APPENDICE

1. CRITERI DI CALIBRAZIONE

GF = varietà a frutto grosso

PE = pera estiva, per la quale non è richiesto un calibro minimo per i frutti raccolti e spediti tra il 10 giugno e il 31 luglio di ogni anno.

2. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE VARIETÀ DI PERE CLASSIFICATE SECONDO IL CRITERIO DI CALIBRAZIONE

Le varietà a frutto piccolo e le altre varietà non menzionate nell'elenco possono essere commercializzate purché rispettino le disposizioni in materia di calibrazione stabilite nella sezione III della norma.

Alcune varietà riportate nell'elenco che segue possono essere commercializzate con nomi commerciali per i quali è stata richiesta o ottenuta la protezione in uno o più paesi. La prima e la seconda colonna della tabella non prevedono l'indicazione di un marchio commerciale. Alcuni marchi noti figurano nella terza colonna, a titolo puramente informativo.

Varietà	Sinonimo	Marchio commerciale	Calibro
Abbé Fétel	Abate Fetel		GF
Abugo o Siete en Boca			PE
Akça			PE
Alka			GF
Alsa			GF
Amfora			GF
Alexandrine Douillard			GF
Bergamotten			PE
Beurré Alexandre Lucas	Lucas		GF
Beurré Bosc	Bosc, Beurré d'Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexandre		GF
Beurré Clairgeau			GF
Beurré d'Arenberg	Hardenpont		GF
Beurré Giffard			PE
Beurré précoce Morettini	Morettini		PE
Blanca de Aranjuez	Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla		PE
Carusella			PE
Castell	Castell de Verano		PE
Colorée de juillet	Bunte Juli		PE
Comice rouge			GF
Concorde			GF
Condoula			PE

Varietà	Sinonimo	Marchio commerciale	Calibro
Coscia	Ercolini		PE
Curé	Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana		GF
D'Anjou			GF
Dita			GF
D. Joaquina	Doyenné de juillet		PE
Doyenné d'hiver	Winterdechant		GF
Doyenné du comice	Comice, Vereinsdechant		GF
Erika			GF
Etrusca			PE
Flamingo			GF
Forelle			GF
Général Leclerc		Amber Grace™	GF
Gentile			PE
Golden Russet Bosc			GF
Grand champion			GF
Harrow Delight			GF
Jeanne d'Arc			GF
Josephine			GF
Kieffer			GF
Leonardeta	Mosqueruela, Margallon, Colorado de Alcanadre, Leonarda de Magallon		PE
Lombacad		Cascade®	GF
Moscatella			PE
Mramornaja	Mramornoje		GF
Mustafabey			PE
Packham's Triumph	Williams d'Automne		GF
Passe Crassane	Passa Crassana		GF
Perita de San Juan			PE
Pérola			PE
Pitmaston	Williams Duchesse		GF
Précoce de Trévoux	Trévoux		PE

Varietà	Sinonimo	Marchio commerciale	Calibro
Président Drouard			GF
Rosemarie			GF
Santa Maria	Santa Maria Morettini		PE
Spadoncina	Agua de Verano, Agua de Agosto		PE
Taylors Gold			GF
Triomphe de Vienne			GF
Williams Bon Chrétien	Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett		GF

REGOLAMENTO (CE) N. 87/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2004

relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 820 520 350 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione per il

periodo dal 1° febbraio 2004 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 63 313 512 EUR.

- (2) Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1° febbraio 2004 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1° febbraio 2004 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,923.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 88/2004 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2004****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2004.

Esso si applica dal 21 gennaio al 3 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 gennaio 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 21 gennaio al 3 febbraio 2004				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	15,01	11,66	40,52	16,72
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	—	—
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	7,24	—	—	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 22 dicembre 2003****che nomina un membro finlandese del Comitato economico e sociale europeo**

(2004/62/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Martti REUNA, che sono state comunicate al Consiglio in data 14 aprile 2003,

viste le candidature presentate dal governo finlandese,

sentito il parere della Commissione dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Leila KURKI è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Martti REUNA per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province dell'Italia sono indenni da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2003) 5063]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/63/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarate indenni da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini⁽²⁾.
- (2) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Cremona, Lodi e Pavia della regione Lombardia sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) L'Italia ha inoltre presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Milano, Lodi e Cremona della regione Lombardia e per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena della regione Toscana sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

- (4) Dalla valutazione dei documenti presentati dall'Italia risulta che occorre dichiarare ufficialmente indenni da brucellosi bovina le province di Cremona, Lodi e Pavia della regione Lombardia e ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica le province di Milano, Lodi e Cremona della regione Lombardia e le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena della regione Toscana.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.

ALLEGATO

Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:

1) All'allegato II, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

In Italia:

- Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
- Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese
- Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
- Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari
- Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento

In Portogallo:

- Regione autonoma delle Azzorre: isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo

Nel Regno Unito:

- Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles.»

2) All'allegato III, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

In Italia:

- Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
 - Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Sondrio, Varese
 - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
 - Regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
 - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento
 - Regione Val d'Aosta: provincia di Aosta.»
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2003

recante modifica della decisione 2003/566/CE relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2003) 5221]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2004/64/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/566/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, prevede una partecipazione finanziaria della Comunità ad alcune spese degli Stati membri.
- (2) Si è riscontrato che gli importi relativi alle spese sostenute dall'Italia e alla partecipazione massima della Comunità per la creazione dei dispositivi e delle reti informatiche di cui all'allegato I della decisione 2003/566/CE non erano corretti. Occorre pertanto correggere tali importi.
- (3) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I della decisione 2003/566/CE.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2003/566/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 192 del 31.7.2003, pag. 44.

ALLEGATO

«ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets max. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição máxima da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
BELGIË/BELGIQUE	24 790	12 395
DANMARK	640 000	320 000
DEUTSCHLAND	360 000	180 000
ΕΛΛΑΣ	1 500 000	750 000
ESPAÑA	923 812	461 906
FRANCE	153 000	76 500
IRELAND	615 552	307 776
ITALIA	1 755 953	877 977
NEDERLAND	443 732	221 866
ÖSTERREICH	0	0
PORTUGAL	74 820	37 410
SUOMI	900 000	450 000
SVERIGE	316 904	158 452
UNITED KINGDOM	527 662	263 831
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt	8 236 225	4 118 113»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2003

relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di talune azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (seconda quota)

[notificata con il numero C(2003) 5228]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2004/65/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione i programmi delle attività di controllo della pesca per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003. Questi programmi sono corredati delle domande di partecipazione finanziaria per le spese da sostenere nell'ambito dei programmi stessi. Gli Stati membri hanno presentato domande attualizzate per il 2003.
- (2) Talune spese relative al 2003 sono già state oggetto della decisione 2003/566/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾.
- (3) Tenendo conto degli stanziamenti disponibili, è possibile accordare una partecipazione finanziaria a favore di investimenti relativi ai progetti pilota per la trasmissione elettronica delle informazioni o per il telerilevamento, per l'ammodernamento delle navi o aeromobili utilizzati per il controllo delle attività di pesca e per l'istituzione di dispositivi e reti informatiche necessari per gli scambi di informazioni legati a detto controllo.
- (4) Occorre stabilire il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per ogni singola azione, le condizioni per il rimborso delle spese nonché, per ogni Stato membro e per ogni azione, l'importo complessivo delle spese ammissibili per questa seconda quota del 2003.

- (5) A norma dell'articolo 15 della decisione 2001/431/CE, gli Stati membri sono tenuti ad eseguire le spese entro un anno a decorrere dall'impegno giuridico e finanziario. L'impegno deve essere assunto entro l'anno civile successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica della decisione della Commissione.
- (6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della decisione 2001/431/CE, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione le domande di rimborso delle spese entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui le spese sono sostenute.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce, per il 2003, gli importi di talune spese ammissibili per ogni Stato membro, i tassi della partecipazione finanziaria della Comunità e le condizioni cui è soggetta la partecipazione finanziaria, nella misura in cui le spese ammissibili sono effettivamente utilizzate per l'attuazione dei programmi di controllo delle attività di pesca.

Articolo 2

Le spese relative alla realizzazione dei progetti pilota concernenti la trasmissione elettronica delle informazioni e i sistemi di telerilevamento beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 100 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato I.

Articolo 3

Le spese relative all'ammodernamento delle navi o degli aeromobili effettivamente utilizzati per garantire il controllo, l'ispezione o la sorveglianza delle attività di pesca beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 35 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 192 del 31.7.2003, pag. 44.

Articolo 4

Le spese relative alla creazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessari per lo scambio di informazioni connesse al controllo beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato III.

Articolo 5

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di rimborso relative alle spese di cui alla presente decisione entro il 31 maggio 2006.

Articolo 6

Le domande di rimborso e di anticipi formulate in valute diverse dall'euro sono convertite in euro al tasso di cambio del mese in cui pervengono alla Commissione.

Articolo 7

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos nacionales Nationale udgifter Einzelstaatliche Ausgaben Εθνικές δαπάνες National expenditure Dépenses nationales Spese nazionali Nationale uitgaven Despesas nacionais Kansalliset menot Nationella utgifter	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets max. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição máxima da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
BELGIË/BELGIQUE	0	0
DANMARK	0	0
DEUTSCHLAND	0	0
ΕΛΛΑΣ	150 000	150 000
ESPAÑA	0	0
FRANCE	0	0
IRELAND	0	0
ITALIA	0	0
NEDERLAND	100 000	100 000
ÖSTERREICH	0	0
PORTUGAL	0	0
SUOMI	0	0
SVERIGE	0	0
UNITED KINGDOM	0	0
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt	250 000	250 000

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
 BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos nacionales Nationale udgifter Einzelstaatliche Ausgaben Εθνικές δαπάνες National expenditure Dépenses nationales Spese nazionali Nationale uitgaven Despesas nacionais Kansalliset menot Nationella utgifter	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets max. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição máxima da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
BELGIË/BELGIQUE	116 510	40 779
DANMARK	0	0
DEUTSCHLAND	350 000	122 500
ΕΛΛΑΣ	0	0
ESPAÑA	0	0
FRANCE	233 881	81 858
IRELAND	350 416	122 646
ITALIA	0	0
NEDERLAND	0	0
ÖSTERREICH	0	0
PORTUGAL	0	0
SUOMI	0	0
SVERIGE	0	0
UNITED KINGDOM	15 990	5 597
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt	1 066 797	373 380

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III —
 BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos nacionales Nationale udgifter Einzelstaatliche Ausgaben Εθνικές δαπάνες National expenditure Dépenses nationales Spese nazionali Nationale uitgaven Despesas nacionais Kansalliset menot Nationella utgifter	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets max. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição máxima da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
BELGIË/BELGIQUE	0	0
DANMARK	0	0
DEUTSCHLAND	0	0
ΕΛΛΑΣ	0	0
ESPAÑA	0	0
FRANCE	0	0
IRELAND	0	0
ITALIA	0	0
NEDERLAND	0	0
ÖSTERREICH	0	0
PORTUGAL	0	0
SUOMI	0	0
SVERIGE	450 000	225 000
UNITED KINGDOM	0	0
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt	450 000	225 000

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2003

che modifica la decisione 2003/126/CE per quanto concerne l'aiuto finanziario a favore di due laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) in Spagna e nel Regno Unito per l'anno 2003

[notificata con il numero C(2003) 5231]

(I testi in lingua spagnola e inglese sono i soli facenti fede)

(2004/66/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

Articolo 1

considerando quanto segue:

La decisione 2003/126/CE è modificata come segue:

- (1) La decisione 2003/126/CE della Commissione concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2003 ⁽²⁾, prevede un aiuto finanziario della Comunità affinché essi possano espletare talune funzioni e compiti.
- (2) Il Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de sanidad di Vigo (Spagna) ha informato la Commissione che nel 2003 non verranno impiegati 33 000 EUR. Il bilancio annuale dovrebbe pertanto essere ridotto di conseguenza.
- (3) Nel quadro dei normali compiti del laboratorio comunitario di riferimento per le TSE di Weybridge nel Regno Unito (Community reference laboratory for TSEs — CRL), la Commissione aveva chiesto al CRL l'espletamento di un'analisi comparativa dei tre test rapidi per le TSE originariamente valutati nel 1999. Considerato che questa specifica analisi comparativa non era stata prevista nel bilancio annuale del 2003, si dovrebbe incrementare il bilancio annuale in misura tale da consentire al CRL di espletare questa analisi.
- (4) Si dovrebbero applicare le norme previste dal regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003, che stabilisce i criteri di ammissibilità per la spesa dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e stabilisce le procedure per la dichiarazione di spesa e l'effettuazione di audit ⁽³⁾.
- (5) La decisione 2003/126/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) Le disposizioni di cui presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

- 1) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 77 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.»

- 2) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 556 500 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Nei limiti dell'importo massimo di cui al primo comma e fatti salvi i limiti di tempo previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, un importo di 170 000 EUR è riservato al progetto finalizzato allo sviluppo di orientamenti sullo statuto dei paesi rispetto alla BSE mediante l'impiego di dati di sorveglianza e una valutazione dei rischi di esposizione. Detto importo è concesso al laboratorio comunitario di riferimento per le TSE alle seguenti condizioni:

- a) presentazione di relazioni intermedie mensili relative all'andamento del progetto;
- b) presentazione di una relazione finale entro il 30 settembre 2003;
- c) presentazione entro il 31 dicembre 2003 di una relazione riassuntiva finale e del programma informatico per l'espletamento delle valutazioni, corredati dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

Nei limiti dell'importo massimo di cui al primo comma e fatti salvi i limiti di tempo previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, un importo di 26 500 EUR è riservato all'espletamento di un'analisi comparativa dei tre test rapidi approvati nel 1999. Detto importo è concesso al laboratorio comunitario di riferimento per le TSE fatta salva la presentazione di una relazione finale riassuntiva corredata dei documenti giustificativi delle spese sostenute.»

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 25. Decisione modificata dalla decisione 2003/332/CE (GU L 116 del 13.5.2003, pag. 26).

⁽³⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 14.

Articolo 2

Il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 2004****che modifica per la seconda volta la decisione 2000/807/CE per tener conto delle modifiche riguardanti le regioni dei Paesi Bassi**

[notificata con il numero C(2003) 5312]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/67/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/807/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE.
- (2) Nel corso dell'elaborazione dei piani di eradicazione delle malattie animali i Paesi Bassi hanno modificato la suddivisione del paese in regioni. Si è provveduto a definire i limiti delle nuove regioni per agevolare i controlli nel caso di focolai di malattie. Queste modifiche interessano il sistema di notifica delle malattie animali (ADNS) istituito dalla decisione 2000/807/CE. Nell'ambito dell'ADNS occorre pertanto sostituire le attuali regioni con le nuove regioni (dipartimenti).
- (3) La decisione 2000/807/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (4) Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'allegato della presente decisione non deve essere pubblicato.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione 2000/807/CE è modificato come disposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 80. Decisione modificata dalla decisione 2002/807/CE (GU L 279 del 17.10.2002, pag. 50).

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003
relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁽³⁾, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 aprile 2000 contengono o sollecitano iniziative legislative volte a contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, tra cui l'adozione di definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni.
- (2) È necessario che l'azione comune 97/154/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 1997, per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini ⁽⁴⁾ e la decisione 2000/375/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet ⁽⁵⁾ siano seguite da ulteriori iniziative legislative volte a dirimere le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri ed a contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi, nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.
- (3) Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 30 marzo 2000 relativa alla comunicazione della Commissione sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia ribadisce che il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia è un reato strettamente connesso ai reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile, e chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione quadro che stabilisca le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei suddetti atti criminali.

- (4) Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un'educazione ed uno sviluppo armoniosi.
- (5) La pornografia infantile, una forma particolarmente grave di sfruttamento sessuale dei bambini, è in crescita e si diffonde attraverso l'uso delle nuove tecnologie e di Internet.
- (6) L'importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali deve essere integrata da quella dell'Unione europea.
- (7) È necessario affrontare reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile con un approccio globale che comprenda quali parti integranti elementi costitutivi della legislazione penale comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e una cooperazione giudiziaria più ampia possibile.
- (8) La presente decisione quadro, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere questi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.
- (9) È necessario introdurre, contro gli autori dei reati di cui trattasi, sanzioni la cui severità sia sufficiente a far rientrare lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile nell'ambito d'applicazione degli strumenti già adottati allo scopo di combattere la criminalità organizzata, come l'azione comune 98/699/GAI del Consiglio, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ⁽⁶⁾ e l'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁷⁾.
- (10) Le caratteristiche specifiche della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini debbono indurre gli Stati membri a stabilire, nel loro diritto nazionale, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni dovrebbero inoltre essere adattate in linea con l'attività svolta dalle persone giuridiche.

⁽¹⁾ GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 327.

⁽²⁾ GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 108.

⁽³⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 138 del 9.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1. Azione comune modificata dalla decisione quadro 2001/500/GAI (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

- (11) Ai fini delle indagini e dell'azione penale connesse ai reati contemplati nella presente decisione quadro, i bambini che ne sono vittime dovrebbero essere interrogati secondo la loro età e il loro stadio di sviluppo.
- (12) La presente decisione quadro non pregiudica i poteri della Comunità.
- (13) La presente decisione quadro vuole dare un contributo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, integrando gli strumenti adottati dal Consiglio quali l'azione comune 96/700/GAI, del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini ⁽¹⁾, l'azione comune 96/748/GAI, del 16 dicembre 1996, che estende il mandato conferito all'Unità droghe di Europol ⁽²⁾, l'azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea ⁽³⁾, l'azione comune 96/277/GAI, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾ e l'azione comune 98/427/GAI, del 29 giugno 1998, sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale ⁽⁵⁾, nonché altri atti adottati dal Consiglio europeo e dal Consiglio, quali la decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali ⁽⁶⁾, e la decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa a un programma di azione comunitaria nelle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) ⁽⁷⁾,
- ii) una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i); o
- iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta;
- c) «sistema informatico»: qualsiasi dispositivo o sistema di dispositivi interconnessi o collegati, dei quali uno o più di uno opera il trattamento automatico di dati secondo un programma;
- d) «persona giuridica»: s'intende qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta intenzionale di chi:

- a) costringe un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini;
- b) induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico;
- c) partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove:
- i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia;
- ii) dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali; oppure
- iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

- a) «bambino»: una persona d'età inferiore ai diciotto anni;
- b) «pornografia infantile»: materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente:
- i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica; o

⁽¹⁾ GU L 322 del 12.12.1996, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 342 del 31.12.1996, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

Articolo 3

Reati di pornografia infantile

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili come reato, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico, le seguenti condotte intenzionali, allorché non autorizzate:

- a) produzione di pornografia infantile;
- b) distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile;
- c) offerta o messa a disposizione di pornografia infantile;
- d) acquisto o possesso di pornografia infantile.

2. Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale le condotte connesse con la pornografia infantile:

- a) di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii) in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un'età superiore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta;
- b) di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso privato. Anche nei casi in cui sia stata stabilita l'esistenza del consenso, questo non può essere considerato valido se, ad esempio, l'autore del reato l'ha ottenuto avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di dipendenza della vittima dall'autore;
- c) di cui all'articolo 1, lettera b), punto iii), in cui sia dimostrato che si tratta di produzione e possesso unicamente a uso privato, purché per la produzione di tale materiale non sia stato utilizzato materiale pornografico di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), e purché l'atto non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale.

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione dei reati di cui agli articoli 2 e 3 siano punibili.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile.

Articolo 5

Pene e circostanze aggravanti

1. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti reati siano punibili con sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni:
 - a) i reati di cui all'articolo 2, lettera a), che consistono nel «costringere un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico» e i reati di cui all'articolo 2, lettera c), punto i);

b) i reati di cui all'articolo 2, lettera a), che consistono nel «trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini», e i reati di cui all'articolo 2, lettera b), in entrambi i casi nella misura in cui siano riferibili alla prostituzione, e si verifichi almeno una delle circostanze seguenti:

- la vittima sia un bambino che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale,
- l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del bambino,
- il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un pregiudizio grave,
- il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI a prescindere dal livello di sanzione previsto in detta azione comune;

c) i reati di cui all'articolo 2, lettera a), che consistono nel trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini e i reati di cui all'articolo 2, lettera b), in entrambi i casi in cui essi siano riferibili a spettacoli a carattere pornografico, nonché all'articolo 2, lettera c), punti ii) e iii), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nei casi in cui la vittima sia un bambino che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale ed almeno qualora si verifichi una delle circostanze di cui alla lettera b), secondo, terzo e quarto trattino.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che una persona fisica che sia stata condannata per uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 o 4 possa, se del caso, essere interdotta in via temporanea o permanente dall'esercizio di attività professionali attinenti alla cura dei bambini.

4. Ciascuno Stato membro può stabilire altre sanzioni, ivi comprese sanzioni o misure di carattere non penale, per quanto riguarda i comportamenti in materia di pornografia infantile di cui all'articolo 1, lettera b), punto iii).

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di un reato di cui agli articoli 2, 3 e 4 commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, o abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni di natura penale o non penale e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
- b) divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure
- e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, siano applicabili sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8

Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 laddove:

- a) il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio;
- b) l'autore del reato sia un suo cittadino; oppure
- c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

3. Lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non autorizza l'estradizione dei propri cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, ed eventualmente a perseguirli, qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informano il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

5. Ciascuno Stato membro garantisce che rientrano nella sua competenza giurisdizionale i casi in cui un reato contemplato dall'articolo 3 e, se di pertinenza, dall'articolo 4, sia stato commesso a mezzo di un sistema informatico a cui l'autore ha avuto accesso dal suo territorio, a prescindere dal fatto che il sistema si trovi o no su tale territorio.

6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso possibile il perseguimento, conformemente al diritto nazionale, almeno dei più gravi dei reati di cui all'articolo 2 dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.

Articolo 9

Protezione ed assistenza delle vittime

1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2. Le vittime di un reato di cui all'articolo 2 dovrebbero essere considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ⁽¹⁾.

3. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure possibili per assicurare un'adeguata assistenza alla famiglia della vittima. In particolare ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l'articolo 4 di tale decisione quadro.

Articolo 10

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

⁽¹⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

*Articolo 11***Abrogazione dell'azione comune 97/154/GAI**

L'azione comune 97/154/GAI è abrogata.

*Articolo 12***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 20 gennaio 2006.
2. Gli Stati membri trasmettono, entro il 20 gennaio 2006, al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che operano il recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro il 20 gennaio 2008, valuterà, sulla base di un rapporto redatto a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una

relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI
